

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SPECIALE COMMISSIONE
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

GRUPPO ISTRUTTORIO
istituito nella seduta del 9.04.2019
VERBALE della seduta del 17 aprile 2019

Il giorno 17 aprile duemiladiciannove, alle ore 15.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunito, giusta convocazione prot. n19133 del 10.04.2019, il Gruppo istruttorio nominato dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nella seduta del 9 aprile 2019, per la valutazione delle problematiche derivanti dall'applicazione dei decreti assessoriali n. 53/GAB del 27.12.2018, di modifica del D.A. n.31/GAB, con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico di Catania, e n. 46/GAB del 29.11.2018 che ha modificato il D.A. n. 7 del 29.07.2013 con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico di Agrigento, nonché dalla loro estensione ai piani paesaggistici vigenti nelle altre province.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio:

- Dott. Giuseppe Maurici - delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente
- Dott. Michele Buffa
- Dott. Gianfranco Zanna

Risulta assente:

- Arch. Cesare Capitti

Sono altresì presenti i componenti dell'O.R.P.:

- Arch. Rosanna Liggio - delegata dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
- Prof. Ferdinando Trapani

Risulta, infine, presente alla riunione:

per il Dipartimento Regionale Beni Culturali

- Dott.ssa Daniela Mazzarella - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale.

Svolge funzioni di segretario il Sig. Andrea Lupo, in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, giusto incarico prot.n. 18653 del 9.04.2019.

La Dott.ssa Mazzarella da preliminarmente comunicazione dell'avvenuta presentazione di un ricorso al TAR, con istanza di sospensiva, avverso il D.A. n. 53/GAB, con, tra l'altro, le seguenti motivazioni:

1. incompetenza ed eccesso di potere per sconfinamento del piano paesaggistico all'interno delle funzioni del Piano per l'assetto idrogeologico;
2. mancato esperimento della previa attività di concertazione;
3. mancata richiesta del parere preventivo della Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Al riguardo fa presente che, seppure l'emanazione del D.A. n. 53/GAB (così come quello che ha modificato il piano paesaggistico di Agrigento n.46/GAB) è stata determinata dalla evidente

necessità di evitare, per il futuro, eventi catastrofici come quelli verificatisi nello scorso novembre in Sicilia, non si può disconoscere che il ricorso presenti elementi di fondatezza, per i motivi enunciati nel ricorso stesso e che sia probabile la soccombenza in giudizio. Sarebbe pertanto opportuno, conclude la Dott.ssa Mazzarella, intervenire, prima della decisione del TAR, sul suddetto provvedimento onde evitare spese di giudizio.

Il Gruppo istruttorio, condividendo le superiori argomentazioni, dopo ampio dibattito ritiene opportune le seguenti riflessioni:

- a) con riguardo alla previsione contenuta nel D.A. 53/GAB relativa all'inedificabilità di nuove costruzioni nella fascia del 150 metri dal fiume, finora consentite nei piani adottati o approvati nei livelli di tutela 1 e 2, si ritiene che sia sufficiente l'inserimento, in tutti i piani, di una norma generale secondo cui gli interventi da effettuare in aree assoggettate ai suddetti livelli di tutela potranno essere esaminate ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previa autorizzazione del Genio Civile competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. del territorio interessato.
- b) per quanto riguarda la problematica generale relativa alla realizzazione di opere pubbliche in aree fluviali ad elevata tutela paesaggistica, si ritiene di poter prendere spunto da quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.172/2018 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017 n.16. La norma impugnata stabiliva che i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, dovevano prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, fossero realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità. Nella sostanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, con riferimento ad opere qualificate come di pubblica utilità (con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, comprese le discariche), la norma fosse incostituzionale perché escludeva che dal Piano potessero derivare divieti assoluti di intervento; e ciò in contrasto, secondo la Corte, con la finalità principale del Piano Paesaggistico che è, appunto, quella della tutela dell'interesse primario alla conservazione del paesaggio. Lo stesso articolo 48 al comma 2, poi, prevedeva che la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica doveva essere definita con una delibera espressa della Giunta regionale da assumere, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ma senza prevedere alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici e ponendosi, così in contrasto, con l'articolo 146 del Codice dei beni culturali, allorché stabilisce al comma 6, che la Regione eserciti *“la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali”*. Ne consegue che la potestà autorizzatoria non può essere sottratta agli organi tecnici ed essere esercitata dagli organi politici. La stessa Corte, però, ha rilevato che il Piano Paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio e, in questa prospettiva, rilevano l'art. 135, comma 4, lettera d), e l'art. 143, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali, in base ai quali il piano deve provvedere alla individuazione *“delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati”* nonché *“delle misure necessarie per il*

corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate”.

Ne discende che è ipotizzabile l’inserimento, nel Piano Paesaggistico, di una norma generale che preveda, nel caso in argomento e quindi esclusivamente nell’ambito delle pertinenze fluviali di cui all’art.142, lett. c), del Codice, la valutazione caso per caso, ai sensi degli articoli 135, comma 4 lettera d) e 143, comma 1, lettera h), di una richiesta di revisione del piano vigente per valutare eventuali interventi di trasformazione del territorio necessari per la realizzazione di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale, con esclusione dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative.

Il procedimento di revisione sarebbe, comunque, quello previsto dagli articoli 143 e ss. del Codice e la valutazione della richiesta di revisione per l’eventuale inserimento dell’intervento in un contesto paesaggistico tutelato verrebbe effettuata dalla competente Soprintendenza e sottoposta al parere dell’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio e successivamente introdotta nel Piano con apposito decreto assessoriale.

A conclusione della discussione, per quanto attiene alle procedure amministrative da adottare, emergono differenti posizioni, le cui proposte di seguito formulate vengono sottoposte al giudizio dell’Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio:

- ritiro dei DD.AA. 46/gab e 53/GAB e modifica e/o inserimento della norma per componente, citata nei DD.AA. 46 e 53, prevedendo la possibilità per chi abbia interesse di attivare il procedimento di revisione sopra riportato per i livelli 1 e 2;
- ritiro dei DD.AA. 46/gab e 53/GAB e modifica e/o inserimento della norma per componente, citata nei DD.AA. 46 e 53, prevedendo la possibilità per chi abbia interesse di attivare il procedimento di revisione sopra riportato per tutti i livelli;
- revoca dei medesimi provvedimenti e avvio della procedura di concertazione istituzionale ai sensi dell’art. 144 del Codice con gli Enti locali territoriali al fine di introdurre in ogni singolo Piano paesaggistico vigente le suddette integrazioni.

Alle ore 18,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto,


Il Segretario